



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG



ACCORDO PROGRAMMATICO

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO

per la gestione e la valorizzazione del patrimonio archivistico dell'Autostrada del Brennero SpA e la divulgazione della sua storia

premessato che

la Fondazione Museo storico del Trentino è un ente senza scopo di lucro e opera per la valorizzazione della storia della Città di Trento, del Trentino e dell'area regionale corrispondente al Tirolo storico;

Autostrada del Brennero S.p.A. è in possesso di un voluminoso archivio, integro e ricco di informazioni amministrative, tecniche, legali ed economico - finanziarie, sedimentato attraverso gli anni, che custodisce la memoria storica della Società fin dalla sua costituzione (20 febbraio 1959) ed è parte integrante della storia economica di questa terra;

l'organica e scientifica riorganizzazione dell'archivio consente alla Società una ricaduta pratica ed economica in termini di funzionalità gestionale e può costituire in termini generali un importante strumento ai fini della ricerca storica sul tema delle vie di comunicazione, l'archivio – una volta riorganizzato - può inoltre essere proficuamente utilizzato per iniziative divulgative della storia dell'A22, può testimoniare l'importanza del ruolo svolto da questa Società per il territorio attraversato dall'autostrada e per la popolazione ivi residente nonché per quella transitante;

la Fondazione Museo storico e Autostrada del Brennero S.p.A., sulla scorta della positiva collaborazione sperimentata in occasione delle celebrazioni e degli eventi organizzati per il 50° anniversario della costituzione della Società, intendono promuovere una collaborazione pluriennale volta da una lato alla miglior valorizzazione del patrimonio archivistico della Società, sia in termini di funzionalità gestionale interna che in termini storico culturali a beneficio della collettività, e dall'altro alla realizzazione di iniziative di divulgazione della storia e del ruolo di A22 in riferimento al territorio attraversato dalla relativa autostrada e alla popolazione interessata,

tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

TRA

l'Autostrada del Brennero SpA, con sede in Trento, via Berlino 10 (di seguito denominata "Società"), rappresentata dal proprio Presidente Paolo Duiella, nato a Trento il 6 luglio 1946,

E

la Fondazione Museo storico del Trentino, con sede in Trento, via Torre d'Augusto 41 (di seguito denominata "Fondazione"), rappresentata dal proprio Presidente Lorenzo Dellai, nato a Trento il 28 novembre 1959,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

1. La Società e la Fondazione si propongono con il presente Accordo programmatico di valorizzare al meglio il patrimonio archivistico della Società, sia in termini di funzionalità gestionale interna che in termini storico culturali a beneficio della collettività, nonché di realizzare iniziative di divulgazione della storia e del ruolo della Società stessa nei confronti del territorio attraversato dalla relativa autostrada, della popolazione ivi residente e dell'utenza che vi transita.

ART. 2 – OGGETTO

1. Oggetto del presente Accordo programmatico è l'archivio della Società, sedimentato dalla data della sua costituzione all'anno 1990 incluso, attualmente collocato in diversi locali, in più edifici distanti fra loro.

ART. 3 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1 è costituito un Comitato tecnico scientifico, composto dal Direttore Generale della Società, dal Direttore Generale della Fondazione, da due rappresentanti della Società e da un rappresentante della Fondazione, oltre al responsabile della supervisione dell'archivio, individuato dalla Società.

2. Il Comitato tecnico scientifico:

- a) approva e aggiorna annualmente il Piano delle attività;
- b) stabilisce le linee guida, i tempi e le modalità di attuazione del Piano delle attività;
- c) approva il "Regolamento dell'archivio";
- d) si pronuncia sulle richieste di consultazione e di riproduzione che a termini di regolamento non possano essere evase dal responsabile della supervisione dell'archivio;
- e) approva il budget di spesa annuale nei limiti di quanto previsto nel budget societario e il rendiconto dell'esercizio precedente;
- f) individua le modalità di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione delle attività previste.

ART. 4 – REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO

1. Le modalità e i limiti della consultazione e della riproduzione del materiale archivistico saranno disciplinate da apposito "Regolamento dell'archivio", predisposto a cura del Comitato tecnico scientifico.

ART. 5 – ONERI E DIRITTI DELLA SOCIETÀ

1. La Società mette a disposizione, presso la propria sede, i locali necessari alle operazioni di riordino e inventariazione, impegnandosi a fornire il supporto occorrente per eseguire al meglio gli interventi di descrizione e riordino dei fondi in termini di assistenza e consulenza.

2. Laddove fosse necessario il ricondizionamento del materiale archivistico, le spese saranno a carico della Società.

3. La Società assume il compito di conservare l'intero archivio (serie fotografiche, amministrative, tecniche, etc) in locali dedicati e adeguati, e custodirlo in sedi chiuse e controllate.

4. La Società finanzia le iniziative previste nel Piano delle attività sulla base del budget di spesa approvato dal Comitato tecnico scientifico, nei limiti di quanto previsto nel budget societario.
5. La Società si impegna a non spostare dalla sede designata e a non donare o vendere a terzi l'archivio per tutta la durata del presente Accordo programmatico, salvo per causa di forza maggiore; in tale caso, fermo restando il diritto di prelazione della Fondazione, la Società si impegna sin d'ora ad adoperarsi affinché i nuovi proprietari subentrino in oneri e diritti nascenti dal presente Accordo programmatico.
6. La Società si riserva il diritto di escludere eventuali documenti riservati dalle operazioni di riordino e inventariazione nonché, qualora comunque inventariati, dalla consultazione e dalla riproduzione.

ART. 6 – ONERI E DIRITTI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione assume il compito di riordinare e inventariare l'archivio della Società, propone il Piano delle attività ed è responsabile della sua attuazione, propone e amministra il budget di spesa annuale e presenta il rendiconto dell'esercizio precedente al Comitato tecnico scientifico.
2. Le operazioni di riordino e inventariazione non possono in nessun caso intralciare l'attività corrente della Società.
3. La Fondazione può affidare i singoli interventi rientranti nei propri oneri anche a professionisti qualificati, previo nulla osta da parte del Comitato tecnico scientifico.
4. La Fondazione ha diritto di prelazione sull'acquisizione dell'archivio, anche oltre la scadenza del presente accordo programmatico. La prelazione va esercitata in forma scritta entro tre mesi dalla notificazione della proposta di cessione.

ART. 7 – DURATA

1. L'Accordo è in vigore fino al 30 aprile 2014, scadenza dell'attuale concessione ad Autostrada del Brennero S.p.A., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di essersi scambiate in forma verbale le rispettive informative sul trattamento dei dati che sono stati resi noti ai fini della stipula del presente Accordo programmatico.

Trento, 21 giugno 2010

il Presidente della Società
Paolo Duiella

il Presidente della Fondazione
Lorenzo Dellai